Studio BBM Associati

POLIZZE CATASTROFALI AL 31 MARZO 2025

Parte 2

N. 52 | 19 Marzo 2025 | Altro

DMZ AGGIORNA N. 52 DEL 19 MARZO 2025

Nel DMZ Aggiorna di oggi si completa l'argomento iniziato ieri sulla obbligatorietà di stipula di polizze catastrofali.

La franchigia – Con riferimento alle caratteristiche del contratto, viene stabilito che, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione in argomento, lo stesso deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio. Lo "scoperto" consiste in una clausola contrattuale in base alla quale una percentuale del danno, da dedurre dall'indennizzo, rimane a carico del contraente nei casi previsti dalle condizioni di polizza. Con il termine "franchigia" si fa riferimento a una clausola contrattuale in base alla quale, a fronte di un premio più contenuto, il contraente si obbliga a farsi carico di una parte del costo del sinistro. Il "premio" (o i premi, quando si tratta di più pagamenti periodici) costituisce sostanzialmente il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dalla compagnia e viene calcolato dall'impresa sulla base della valutazione del rischio che intende assumere ovvero sulla base della probabilità che si verifichi il fatto dannoso coperto da garanzia, cioè il sinistro.

Decreto attuativo – con il Decreto attuativo del 30 gennaio 2025, sono state stabilite le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione in esame, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo.

Il decreto "incide" anche sulla determinazione e sull'adeguamento periodico dei premi nonché sull'aggiornamento dei valori riguardanti lo scoperto o la franchigia e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.

In caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, da parte delle imprese di assicurazione, IVASS provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro.

Scelta del contratto assicurativo – La legge del 16 dicembre 2024 ha previsto che, al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all'obbligo assicurativo, l'IVASS gestisce, anche attraverso la piattaforma informatica già disponibile per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione per la responsabilità civile connessa alla circolazione degli autoveicoli, un portale informatico che consente di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione.

Ciascuna impresa di assicurazione immette nel portale il contratto assicurativo, conforme alle prescrizioni previste dalla normativa, indicando le condizioni generali, l'estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, su proposta dell'IVASS, sono stabilite le disposizioni attuative.

Il tutto con lo scopo di evitare abusi da parte delle imprese di assicurazione.

Le imprese obbligate a stipulare la polizza in esame, quindi, hanno la possibilità di effettuare una comparazione dei costi assicurativi, scegliendo successivamente la polizza e la compagnia di assicurazione che ritengono consona alle loro esigenze.

Esclusioni – Le suddette disposizioni non si applicano agli imprenditori agricoli per i quali resta fermo quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2022, che prevede già un "Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità".

Lo Studio resta a completa disposizione

Scarica il PDF originale

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/polizze-catastrofali-al-31-marzo-2025-seconda-parte/